

COMUNE DI BIENTINA (PI)

Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARES).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18/07/2013

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. Sono escluse dalla tassazione le superfici:

- a. destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b. destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
- c. destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
- d. ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
- e. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f. le aree adibite esclusivamente al transito e alla sosta gratuita dei veicoli;
- g. le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili. In tal caso il contribuente con apposita istanza, dalla quale risulti la possibilità di contattarlo per le vie brevi, deve dare comunicazione di ciò al gestore. Il gestore effettua il sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità a tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell'istanza da parte del gestore. Il contribuente è obbligato a comunicare al gestore il superamento della condizione di fatto entro 60 giorni dal loro verificarsi. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inesigibilità riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.

3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

5. Sulla base delle indicazioni fornite dal comune il soggetto gestore redige il piano finanziario. Il comune provvede a trasmettere il piano finanziario all'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, di cui alla L. R.T. n. 69/2011, per la sua approvazione.

6. Il consiglio comunale delibera le tariffe in conformità al piano finanziario a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione del tributo è costituita da quella calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

d) per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;

40% per macellerie, pescherie;

40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;

80% per le tipografie;

30% per le autocarrozzerie;

60% per la produzione di ceramiche;

80% per la decorazione e la molatura;

60 % per le falegnamerie;

90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;

20% per i gommisti;

40 % per i calzaturifici;

60% per la galvanotecnica e le verniciature;
80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
20% per l'artigianato o l'industria chimica;
80% per l'artigianato o l'industria tessile;
60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
40% per le cantine e frantoi;
25% per il florovivaismo.

L'utente deve produrre al gestore idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 10, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto del gestore. La tariffa è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

4. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa dei rifiuti; il soggetto gestore può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo. Il contribuente deve presentare la dichiarazione di cui all'art. 10 entro il 31.7.2013 nel caso in cui la denuncia presentata ai sensi della tariffa dei rifiuti non risponda, anche solo in parte, alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 6 - Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

2. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Il comune, attraverso i propri uffici anagrafe e centro elaborazione dati, esporta le variazioni anagrafiche secondo la cadenza mensile e le trasmette, sulla base del tracciato record concordato tra le parti, al soggetto gestore.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al soggetto gestore lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 10. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di uno, salva la possibilità del soggetto gestore di accertare il diverso numero di occupanti.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

3. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

4. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

5. Il comune, attraverso il proprio ufficio SUAP e CED, trasmette mensilmente al gestore, sulla base del tracciato record da concordare tra le parti, le variazioni relative alle attività produttive in modo che il gestore possa emettere l'avviso di liquidazione del tributo..

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

3. Il comune riversa all'amministrazione provinciale il tributo provinciale di cui al comma 1 secondo la periodicità e con le modalità concordate tra le parti, al netto dell'aggio previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.

Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali soggetti a TARES

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al gestore entro 60 giorni:

- a) dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso;
- b) dalla variazione sull'immobile o dalle condizioni soggettive;
- c) dalla cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tariffa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

2. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il codice fiscale;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo, incluso il numero civico, principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f) l'indicazione se trattasi di più nuclei familiari coabitanti;
- g) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
- h) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. Il gestore, acquisite dall'ufficio anagrafe del comune le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;
- i) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- j) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- k) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- l) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

- a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo, incluso il numero civico, principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;
- g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

4. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.

5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni ed esenzioni.

6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere b) e c).

Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999 aumentata del 10%

4. Il comune trasmette al gestore entro il mese di gennaio, o nei termini utili per l'emissione del tributo, l'elenco delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani che operano per periodi temporanei e che per il medesimo periodo sono assoggettati a TOSAP o COSAP.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Art.12 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tariffa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al gestore. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui l'utente ha dichiarato di effettuare il compostaggio. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.

2. Interruzione temporanea del servizio. La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 5 giorni. In caso contrario il tributo è abbattuto dell'80% di quanto dovuto per ogni giorno intero di interruzione come previsto dal comma 20 dell'art.14 del D.L. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011.

3. Utenze non stabilmente attive. Per le abitazioni ad uso domestico, relative ad utenti residenti e non residenti, non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 15%. Tale riduzione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga comunicata al Gestore indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Gestore. La riduzione viene mantenuta fino a nuova comunicazione, fatto salvo l'accertamento da parte del Gestore di difformità.

4. Residenti all'estero. Gli utenti che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale, a condizione che documentino opportunamente tale condizione, beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 15%

5 nel caso in cui sul territorio comunale sia attivo il centro di raccolta , l'utenza domestica che intende conferirvi deve esibire o il codice anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Descrizione Rifiuto	RIFIUTO	CER	Quantità massima a persona (kg) per utenze domestiche	sconto € al kg
Ingombranti	RIFIUTI INGOMBRANTI	20 03 07	50	0,19
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Frigo,	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO	20 01 36 20 01 23	20 30	0,19

clima e grandi bianchi)				
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (TV e Monitor)	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO	20 01 35	20	0,19
Rifiuti legnosi che non contengono sostanze pericolose	LEGNO CHE NON CONTIENE SOSTANZE PERICOLOSE	20 01 38	20	0,05
Flaconi vuoti infiammabili	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	15 01 10	1	0,10
Bombolette spray	IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE COMPRESI I CONTENITORI A PRESSIONE VUOTI	15 01 11	1	0,10
Oli vegetali	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	20 01 25	5	0,30
Oli minerali esausti	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE	13 02 08	5	0,30
Toner per stampa esauriti	TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17	08 03 18	2	0,20
Pile esauste	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33	20 01 34	1	0,20
Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 E 16 06 03	20 01 33	7	0,20

Flaconi pieni pericolosi	VERNICI, ADESIVI CONTENENTI PERICOLOSE	INCHIOSTRI, E RESINE SOSTANZE	20 01 27	2	0,10
Materiale ferroso	METALLO		20 01 40	80	0,05
Sfalci e potature	SFALCI E POTATURE		20 02 01	60	0,02

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per anno solare, da riproporzionare in caso di bollettazione per periodi infrannuali, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva all'anno nel quale è avvenuto il conferimento. Il calcolo del quantitativo massimo annuo, o infrannuale in caso di bollettazione per periodi inferiori, è effettuato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare risultanti al gestore.

Le riduzioni della tariffa previste al presente articolo e le agevolazioni previste in base ai successivi articoli sono cumulabili: l'ammontare delle stesse non può comunque superare il 90% della tariffa totale, fatta eccezione per gli esenti.

6. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 90% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

Art. 13 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Sono concesse agevolazioni sull'intera tariffa per i nuclei familiari formati da ultrasessantacinquenni (non considerando a tal fine i collaboratori domestici, le badanti e simili) La riduzione sarà pari al 50% per i nuclei aventi un valore ISEE non superiore a 10.000,00 €. I limiti di reddito saranno determinati annualmente dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione i limiti di reddito si intendono confermati.

2. E' prevista un'agevolazione annua pari a 50€ per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della legge L. n. 104/1992.

3. Le richieste di agevolazione tariffaria previste al punto 1 devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente e debbono essere presentate al gestore annualmente entro il termine del 31 dicembre. L'agevolazione tariffaria è computata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

4. Sono esenti i nuclei familiari con ISEE fino a 7.500,00€.

5. In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione o l'agevolazione non deve essere catastalmente classificata nelle categorie A1,A7,A8,A9 o A10. Se tutti gli occupanti dichiarano di non percepire alcun reddito è chiesto il reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari di appartenenza cui i

singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF. La certificazione attestante il reddito ISEE è presentata al Gestore del Tributo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

5 In deroga ai punti 3 e 5, solo per l'anno 2013 le richieste di agevolazione o esenzione tariffaria devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 10/09/2013, e devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi 2012.

6. ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii sono previsti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni laddove sussistano ragionevoli dubbi sul loro contenuto. Qualora dai controlli, emergano false e mendaci dichiarazioni, il richiedente decade dai benefici conseguiti e la documentazione sarà trasmessa all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste (artt. 75 e . 76).

7. E' altresì riconosciuta al Comune la facoltà di determinare agevolazioni a favore di categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.

8. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura, è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio cui si riferisce la previsione di spesa.

CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 14 - Riscossione

1. La gestione, l'accertamento, la riscossione, sia spontanea che coattiva, del tributo sono affidati al gestore.

2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 6, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate, scadenti nei mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale, oppure mediante modello di pagamento unificato. Per l'anno 2013 il pagamento è effettuato alle scadenze fissate con la deliberazione del C.:C.n. 12 del 29/04/2013.

Ai fini della riscossione spontanea del tributo:

a) è elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;

b) sono emessi uno o più avvisi bonari di liquidazione del tributo in modo tale da coprire l'intero periodo solare dell'obbligazione tributaria, nel rispetto delle scadenze di versamento sopraindicate. Nel caso in cui non siano state approvate le tariffe relative all'anno di competenza, il tributo è liquidato sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio, in caso di approvazione delle tariffe successiva all'invio dell'avviso bonario. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

3. Ai contribuenti non in regola con il pagamento del tributo o con il pagamento della tariffa dei rifiuti, è notificato l'avviso di liquidazione del tributo in luogo dell'avviso bonario con spese di notifica a carico del contribuente.

4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario di liquidazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5. L'avviso bonario di liquidazione o l'avviso di liquidazione è determinato sulla base dei dati risultanti al gestore (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.

6. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione da corrispondere in unica soluzione.

7. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano Finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano Finanziario entro l'esercizio successivo. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. Il gestore designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 16 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 17 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il gestore può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto, in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 18 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 19 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo è emesso, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di contestazione a carico del contribuente con la relativa applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è emesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di accertamento con la relativa applicazione delle sanzioni previste dai commi 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

3. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta dal gestore ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Le spese di procedura per la riscossione coattiva sono a carico del contribuente nella misura del 5% del carico.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D. L. 16/2012, convertito con L. 26.4.2012 n. 44, non si procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 21 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al gestore il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il gestore comunica al comune e al contribuente il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente. Il comune provvede ad effettuare il rimborso al contribuente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 2 Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.